

A14

Maria Rita Bartolomei

Suggerzioni postmoderne

Percorsi insoliti di antropologia giuridica

Prefazione di
Vincenzo Ferrari





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXX
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-3441-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2020

*A Vito,
con amore*

*A Domenico Carzo,
con gratitudine*

Indice

- 9 *Prefazione*
di Vincenzo Ferrari
- 15 *Introduzione*
- 41 **Capitolo I**
L'antropologia giuridica come scienza sociale
1.1. Considerazioni preliminari, 41 – 1.2. I precursori e le origini: evoluzionismo e neo-evoluzionismo, 45 – 1.3. Il consolidamento dell'antropologia giuridica come scienza sociale, 51 – 1.4. Alcuni sviluppi recenti, 55 – 1.5. Il pluralismo giuridico, 58 – 1.6. L'antropologia giuridica contemporanea, 63
- 71 **Capitolo II**
Da migranti economici a rifugiati. La tratta di esseri Umani come fenomeno sociale globale
2.1. Introduzione, 71 – 2.2. L'esperienza di On the Road Onlus, 74 – 2.3. La fattispecie, 77 – 2.4. Le dimensioni antropologiche dello sfruttamento a scopo sessuale, 79 – 2.4.1. *La dimensione geopolitica*, 80 – 2.4.2. *La dimensione di genere*, 82 – 2.4.3. *La dimensione economico-culturale*, 85 – 2.4.4. *La dimensione transnazionale e virtuale della criminalità organizzata*, 86 – 2.5. La normativa internazionale, 87 – 2.6. I caratteri giuridici e culturali del contesto italiano, 92 – 2.6.1. *L'emersione del fenomeno*, 94 – 2.6.2. *La prevenzione del fenomeno*, 100 – 2.6.3. *La protezione e l'inclusione sociale delle vittime*, 105 – 2.6.4. *La repressione del fenomeno in Italia*, 118 – 2.7. Considerazioni conclusive, 129
- 137 **Capitolo III**
Un insolito punto di vista giuridico. Diritto, giustizia e uguaglianza per i detenuti di Ascoli Piceno
3.1. Introduzione, 137 – 3.2. Antropologia della pena, 141 – 3.3. Concezioni della pena, 146 – 3.4. Carcere e volontariato, 151 – 3.5. Il caso di specie, 153 – 3.6. I risultati, 158 – 3.6.1. *Il punto di vista dei detenuti*, 159 – 3.6.2. *La Dirigente*, 173 – 3.6.3. *Il Progetto "Io e Caino"*, 177 – 3.6.4. *L'associazione Amelia*, 178 – 3.7. Considerazioni conclusive, 180

189 **Capitolo IV**

La legge che non c'è. Il femminicidio tra natura e cultura

4.1. Introduzione, 189 – 4.2. Femminicidio: storia di un concetto, 201 – 4.3. Violenza domestica e femminicidio. Il dato esperienziale, 211 – 4.4. Genere, violenza, solitudine digitale e incapacità relazionale, 220 – 4.4.1. *Il genere*, 220 – 4.4.2. *Aggressività, violenza e qualificazione giuridica*, 224 – 4.4.3. *Compassione e violenza: il doppio legame con l'alterità*, 228 – 4.4.4. *La violenza fondativa*, 231 – 4.4.5. *Demenza digitale, solitudine globale e violenza*, 234 – 4.5. Il dato giuridico: una morte annunciata, 238 – 4.5.1. *La dimensione simbolica*, 242 – 4.5.2. *La dimensione sostantiva*, 246 – 4.5.3. *La dimensione operativa*, 259 – 4.6. L'insufficienza del diritto penale, 267 – 4.7. Il contributo delle donne giuriste, 274 – 4.7.1. *Le avvocate africane*, 276 – 4.7.2. *Le avvocate italiane contro la violenza domestica per la prevenzione dei femminicidi*, 285 – 4.8. Considerazioni conclusive, 290

293 **Capitolo V**

Pluralismo giuridico, spirito del dono e principio di reciprocità

5.1. Introduzione, 293 – 5.2. Riflessioni su dono e reciprocità. Una breve storia dei concetti, 296 – 5.3. Un cenno ai popoli indigeni e alle società tradizionali, 302 – 5.4. Il principio di reciprocità nelle società complesse, 307 – 5.5. Multinazionali, pluralismo giuridico e principio di reciprocità, 310 – 5.6. Considerazioni conclusive, 318

325 *Riflessioni conclusive. Giustizia e ingiustizia*

337 *Bibliografia*

Prefazione

di VINCENZO FERRARI¹

Ho letto con piacere questo libro di Maria Rita Bartolomei e con piacere scrivo questa prefazione, anzitutto per riconoscere i meriti dell'autrice che, vincendo difficoltà d'ogni genere, coltiva da molti anni con grande pervicacia interessi scientifici sul crinale fra sociologia del diritto e antropologia giuridica, con prevalente attenzione verso quest'ultima disciplina che in Italia conta ancora una meno forte istituzionalizzazione accademica di quanto sarebbe necessario.

L'impianto antropologico-giuridico costituisce anche il *proprium* del volume, che affronta temi legati a società diverse per cultura e grado di sviluppo economico, seguendo quella tendenza ormai consolidata che ha svincolato la disciplina di Bachofen, Morgan e Malinowski dallo studio delle comunità un tempo definite "primitive", estendendola a qualsiasi gruppo sociale, senza distinzioni. Ogni gruppo infatti è studiabile assumendo come punto di riferimento — lo dice con chiarezza Bartolomei — gli esseri umani nelle loro singolarità, anche relazionali, prima di indagare sulla collettività. E i protagonisti degli studi qui raccolti sono precisamente esseri umani, miriadi di esseri che compaiono nella loro individualità, seppur collegati da mille elementi comuni, in questo caso quello della vulnerabilità.

Il libro offre anzitutto un'utile ricostruzione storica dello sviluppo dell'antropologia giuridica come scienza sociale. Ne sottolinea il contributo specifico allo studio del diritto, consi-

¹ Professore emerito dell'Università di Milano.

stente in una «dilatazione semantica» del concetto stesso, che per l'antropologo è strettamente legato alla cultura, all'etica e all'assiologia di un gruppo sociale. Ne mette altresì in luce i cambiamenti di prospettiva, corrispondenti da un lato al successo delle teorie neo-pluralistiche, che vedono ogni individuo simultaneamente partecipe di diversi sistemi giuridici, dall'altro lato al «superamento della dicotomia oppositivo relativismo vs universalismo, fino all'approdo attuale ad approcci che prediligono modelli interpretativi quali il transnazionalismo [...] e il paradigma dell'interconnessione» (p. 29). Così l'attenzione si concentra oggi sulla frantumazione dell'unità delle diverse giurisdizioni e sulla sfera che le trascende, in particolare quella transnazionale dei diritti umani, dei quali l'autrice coglie bene non solo le potenzialità ma anche le contraddizioni, *in primis* quella fra i regimi di *personal law*, che moltiplicandosi ampliano al massimo la discrezionalità dei decisori giuridici di ogni livello, e il principio generale di uguaglianza.

Avendo in mente appunto tali contraddizioni, il libro esamina in successione quattro fenomeni di grande significato non solo antropologico-giuridico, ma anche sociologico, politico ed economico: la tratta di esseri umani, la condizione carceraria, il femminicidio e il principio di reciprocità nelle società tradizionali e nelle società più complesse. In ciascuno di questi argomenti risalta la disarmonia fra condizione umana e sociale dei gruppi interessati e la normativa ufficiale che pretende disciplinarla. Una normativa che l'autrice, giurista di formazione, mostra di ben conoscere anche in dettaglio, cosa molto apprezzabile in quanto permette di evitare quegli errori di prospettiva e quelle semplificazioni a cui spesso si espone chi indaga sul diritto da un angolo visuale non vincolato a presupposti "fissi" di validità e legittimità del sistema giuridico di riferimento. Quanto alla "realtà" contrapposta alla normativa, essa è ben presente a Bartolomei, che se n'è occupata a lungo con studi e ricerche empiriche di cui si avvale anche nel volume.

La tratta degli esseri umani è analiticamente caratterizzata da «l'assenza di consenso — o, comunque, di un consenso informato e valido della persona che ne è oggetto» (p. 77), quindi

da una condizione che occupa un territorio sconfinante nella schiavitù. In tal senso si distingue concettualmente dal traffico di esseri umani, ove gioca un ruolo decisivo, invece, la volontà di emigrare ad ogni costo. Ma i due terreni sono contigui e funzionali entrambi ad un'organizzazione transnazionale del lavoro basata sullo sfruttamento massiccio di persone private del godimento di diritti fundamentalissimi e coincidente con un'area che — appropito per dirlo anche in questa sede — si sta attualmente estendendo oltre i limiti del lavoro ufficialmente definito schiavistico da parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Sulla tratta, che riguarda soprattutto donne avviate alla prostituzione, Bartolomei concentra lo sguardo segnalando il collegamento col maschilismo ancora dominante nei paesi di approdo e «la sempre più frequente difficoltà dell'uomo contemporaneo ad entrare in relazione con l'altro sesso» (p. 82). Nel concreto, l'autrice reca l'esempio della prostituzione delle ragazze nigeriane in Italia e delle strategie istituzionali di contrasto, nazionali e internazionali, delle quali viene segnalata l'inefficacia dovuta non solo alla soverchiante dimensione degli interessi economici in gioco ma anche, e soprattutto, alla sostanziale incomprensione delle radici culturali del fenomeno. All'inefficacia del diritto ufficiale si contrappone l'attività di associazioni di volontariato come "On the Road", operante nelle Marche, in Abruzzo e in Molise, più capaci di cogliere precisamente quelle radici e più sintoniche con un modello di società in cui le relazioni siano basate «sul riconoscimento della dignità e della libertà dell'Altro, su una reale uguaglianza e sul reciproco rispetto» (p. 133).

Le pagine dedicate alla condizione dei detenuti, nel capitolo seguente, si avvalgono soprattutto di esperienze di ricerca e didattica seminariale svolte dall'autrice nella Casa circondariale di Ascoli Piceno. Presupposta antropologicamente la «relatività dei concetti di ordine sociale, di devianza, di funzione della pena, di diritto, di uguaglianza, di giustizia» (p. 139), Bartolomei ribadisce la convinzione, ormai ampiamente condivisa, che «nella misura in cui assicura il contenimento del colpevole, il carcere rassicura la società; eppure, la privazione della libertà

che si realizza con la detenzione non è sempre garanzia di non recidiva, né, tantomeno, risulta essere la sanzione più adeguata rispetto a finalità rieducative» (p. 145). In questa chiave, la studiosa rilegge la storia delle concezioni della pena e descrive il quadro entro cui, passando al lato empirico, inserisce le opinioni dei detenuti, registrate sia attraverso le risposte a questionari, sia attraverso incontri di studio basati «sull'accoglienza, sull'ascolto, sull'empatia» (p. 157). I dati, a volte attesi, a volte non scontati, aggiungono tasselli interessanti a quanto già si conosceva sulla condizione carceraria. Il carcere viene vissuto dai reclusi come surrogato dell'antica punizione corporale. È fonte di estraniamento e smarrimento, sede di violenze più o meno mimetizzate, disuguaglianze e promiscuità. Non viene contestato in assoluto, in quanto ritenuto ammissibile per i reati più gravi connessi alla criminalità organizzata (è l'unico dubbio che, come noto, assilla anche gli abolizionisti radicali), ma criticato per la sua inettitudine a realizzare la finalità rieducativa con cui viene giustificato nella modernità. Significativo l'interesse dei detenuti, anche stranieri, verso il diritto e in particolare verso il testo costituzionale, oggetto precipuo di discussione nel corso impartito nel carcere ascolano. Questa forma di alfabetizzazione giuridica (che, sottolinea un detenuto, manca prima di tutto nelle scuole) appare come un risultato di per sé degno di nota dell'esperienza dell'autrice. Su ciò, hanno giovato le aperture della direttrice del carcere che, intervistata, ha riconosciuto fra l'altro il ruolo svolto dalle associazioni di volontariato nel contesto carcerario.

Il femminicidio, che occupa una parte sostanziale del volume, viene esaminato anzitutto dal punto di vista concettuale e semantico, con un'ampia rilettura storica del fenomeno e della corrispondente terminologia. Si tratta di una «pandemia» (p. 212) che affligge larga parte dell'umanità, Italia inclusa come purtroppo è ben noto. Individuandone le radici nella violenza domestica, nel maschilismo inestirpabile e nello smarrimento ormai cronicizzato del ruolo maschile, Bartolomei segnala appropriatamente che il femminicidio non è un atto, ma un processo ininterrotto che origina con la violenza familiare (in Italia

ogni 15 minuti una donna subisce violenza o maltrattamento) e si sviluppa nella solitudine e nell'estraniamento, ove rileva, tra gli altri fattori, anche la «demenza digitale». Se da un lato — annota significativamente l'autrice — «la rete accorda all'uomo il potere di “estendersi” al di là della propria finitezza sensoriale (fisica e geografica) e lo rende cittadino del mondo», dall'altro «ne rafforza il senso narcisistico di onnipotenza», fino al punto che «[l]’uso eccessivo delle risorse digitali modifica il senso reale delle cose, innescando un processo concatenante che neutralizza l’individuo come soggetto cosciente» (p. 235). A fronte della complessità della questione, che cresce proporzionalmente con la debolezza delle vittime potenziali, acutissima nei casi cd. di intersezionalità, spicca sempre l'inefficacia degli strumenti istituzionali di contrasto, in particolare del diritto penale. Sulla discrepanza fra realtà sociale e legge influisce anche il pluralismo normativo in cui si trovano coinvolti i rapporti di genere e familiari in senso lato. Sull'argomento Bartolomei si avvale di interviste a donne avvocate e magistrato, sia italiane, sia africane, le quali concordemente pongono l'accento sulla necessità, accanto alla riforma giuridica, di «una trasformazione valoriale e culturale, sia individuale che istituzionale, della coscienza giuridica», in quanto occorre «raggiungere la radice antropologica del fenomeno e collegare il tema della violenza di genere a quello dei diversi fattori di rischio che ne favoriscono l'insorgere» (p. 291).

Al pluralismo giuridico Bartolomei dedica un capitolo teso a riscoprire il tema della reciprocità che — avverte — sta sottilmente contrapponendosi alla «dilagante “mercantilizzazione del mondo”» (p. 328) e alla logica competitiva insita nel modello dell'*homo oeconomicus*. Si tratta di un tema antico, che trova nel dono il rapporto sociale più simbolico e che è stato trattato prevalentemente nelle società tradizionali (all'autrice ben note per studi anteriori, come il suo ottimo *Giustizia tradizionale e mutamento sociale* del 2001): società delle quali viene denunciata la grave crisi, in alcuni casi il rischio di estinzione. Ma oggi la questione cogente è quella di coniugare reciprocità e complessità sociale. Le società economicamente più sviluppate,

caratterizzate da una «estrema differenziazione funzionale dei sistemi sociali», sono teatro di «inevitabili situazioni di tensione e di conflitto» (p. 295). Su di esse, peraltro, incide ormai l'alto grado di pluralismo che ha condotto a tematizzare i concetti di inter-normatività, intergiuridicità e interlegalità. In questa complessa rete normativa trovano (o dovranno trovare) sempre più spazio pratiche giuridiche non conflittuali, basate sulla negoziazione e sullo scambio egualitario, sotto l'egida del sistema generale dei diritti umani, visto da vari studiosi come una sorta di meta-norma dell'ordine giuridico mondiale *in fieri*. Questa speranza di superare la «totale "mercificazione della vita e del mondo"» (p. 320) rappresenta una sfida del tempo presente, che l'autrice ha ben chiara e presenta con lucidità.

Le conclusioni generali del lavoro riprendono questo stesso obiettivo, sottolineando in particolare l'aspirazione ad una giustizia globale, raggiungibile solo mediante «il principio di reciprocità, come forma di agire orientata ai valori» (p. 329).

Quanto precede non dà conto interamente del contenuto del volume né della moltitudine di riflessioni dell'autrice, sempre supportate dalla ricca bibliografia di riferimento. Mi auguro comunque che, quale testimonianza di un lettore da decenni impegnato su temi, se non identici a quelli dell'autrice, certo assai prossimi, valga a stimolare altre letture e soprattutto discussioni interdisciplinari, poiché è sempre più evidente la compenetrazione teorica e metodologica dei diversi approcci scientifici e la sterilità ormai soffocante delle loro distinzioni burocratiche.

Introduzione

Do we need an Anthropology of Law? è il titolo di un articolo pubblicato da Simon Roberts nel 1978 nel *Royal Anthropological Institute News*. Nel suo scritto critico, l'Autore ritiene che la disciplina sia ormai arrivata ad un binario morto e che, pertanto, possa essere considerata come piuttosto inutile e vetusta. Una tale "sentenza capitale" (Fuller 1994: 9) pronunciata in quegli stessi anni anche da altri studiosi, seppur con motivazioni talvolta diverse, ha di certo contribuito ad una temporanea marginalizzazione accademica e scientifica dell'Antropologia giuridica come scienza sociale, soprattutto negli Stati Uniti. Dall'altro lato, però, essa ha rappresentato un momento di rottura, di presa di coscienza e di riflessione, che ha poi paradossalmente favorito l'avvio di un processo di trasformazione che, in modo per certi aspetti inaspettato e inconsapevole, ha dato vita ad un crescente filone di studi più approfonditi, di indagini più ampie e di ricerche più accurate.

Una siffatta "rinascita" della disciplina è avvenuta in concomitanza con rapide e profonde trasformazioni sociali che hanno caratterizzato la nostra storia più recente. Si pensi alla fine della guerra fredda, alla crescente globalizzazione tecnologica, economica e culturale, alla necessità per il capitalismo globale di un ordine giuridico mondiale in grado di facilitare la produzione e il commercio, all'emancipazione femminile e alla riscrittura di buona parte della storia sotto un profilo di genere, alle rivendicazioni fondiarie dei popoli indigeni e al riconoscimento della loro sovranità giuridica, al carattere strutturale delle migrazioni transnazionali e ai conseguenti problemi legati al riconoscimento del diritto di cittadinanza, alla diffusione di modalità alternative di amministrazione della giustizia (ADR), alla

progressiva positivizzazione del paradigma metagiuridico dei diritti umani e alla nascita delle corti penali internazionali, che prospettano la definizione di una concezione universale di giustizia e tentano di applicarla. Di conseguenza, nonostante i molti pronostici negativi che preventivavano la sua più o meno imminente scomparsa, l'antropologia giuridica ha continuato ad essere una scienza sociale piuttosto fertile, vivace e stimolante, progressivamente al centro dei dibattiti sull'osservanza/non osservanza delle norme giuridiche, sulla definizione del concetto di diritto, sul ruolo svolto dal diritto nel favorire o meno il mutamento sociale e nel contribuire a risolvere il costante problema del mantenimento di un ordine sociale pacifico e collaborativo.

Durante il mio pluriennale e ostinato percorso di studi e di ricerca, mi sono costantemente posta e riproposta l'interrogativo: *Do we need an Anthropology of Law?* Si tratta di una questione che mi ha accompagnato per più di un quarto di secolo, e che continua a frullarmi nella testa. Da un lato, essa fa sistematicamente capolino nei momenti di scoraggiamento, di fronte alle difficoltà, alle incomprensioni, ai problemi e ai mancati riconoscimenti. Dall'altro lato, ha favorito riflessioni che sono state un indubbio incentivo a mettere costantemente in discussione i presupposti teorici e pratici appresi; un forte stimolo a non desistere da un continuo, perseverante e caparbio lavoro di ricerca; un utile punto di riferimento che ha orientato i miei tentativi di offrire un seppur minimo contributo allo sviluppo della disciplina stessa.

In effetti, il cammino di formazione e di ricerca personale compiuto a partire dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso fino ai giorni nostri, per lo più coincide con le maggiori trasformazioni teoriche e metodologiche, nonché con l'ampliamento degli ambiti di interesse e di approfondimento che hanno caratterizzato la storia della disciplina in questo arco di tempo. Nel senso che ho cercato di "inseguire" quelli che in ogni periodo erano (e sono tuttora) gli argomenti di maggior dibattito pubblico e scientifico, utilizzando i modelli teorici e le metodologie di indagine prevalenti in quel particolare momento.

Sebbene l'intento del presente lavoro non sia quello di ripercorrere né le vicende che qualificano la disciplina, né la sua posizione nell'accademia italiana, né la mia collezione di studi e di ricerche teoriche e sul campo, per chiarezza espositiva ribadisco alcune considerazioni già espresse in lavori precedenti, ai quali farò spesso riferimento, e mi soffermo su certi passaggi che considero salienti¹. Come ben sappiamo, l'antropologia è una scienza sociale che si caratterizza per l'approccio comparativo, il quale enfatizza la diversità dei comportamenti umani e l'importanza della cultura nella spiegazione di tale diversità. Rispetto «al contesto disciplinare più vasto dell'antropologia culturale, l'antropologia giuridica privilegia la sfera normativa come oggetto peculiare di studio e di analisi. Operando una decisa dilatazione semantica del concetto di diritto, tale approccio critica le teorie evoluzionistiche e l'uso ideologico del concetto di diritto positivo; considera il diritto non come un mero strumento di controllo sociale, ma come un “fatto sociale” fortemente connotato in senso assiologico e culturale². Se è vero che tutte le società sperimentano forme di disciplinamento giuridico dei comportamenti, ogni cultura concepisce le norme giuridiche e regola e risolve i conflitti in modo diverso, attraverso propri meccanismi giuridici e sociali, il cui valore e significato cambia in base al contesto di riferimento. Proprio perché l'esperienza sul campo — e in particolare l'osservazione etnografica — conferma la difficoltà, se non l'impossibilità, di giungere a una definizione di diritto universalmente valida e accettabile, un tale approccio pone l'accento soprattutto sui “processi di giuridiciz-

¹ La letteratura in materia è piuttosto copiosa. Oltre agli autori a cui faccio diretto riferimento nel testo e a quelli indicati nella breve rassegna contenuta nel Cap. I, mi limito a citare i contributi di: Alliot (1983); Merry (1988, 1992, 1997, 1998, 2017); Moore (1978, 2001, 2002, 2005); Nader (1997, 2003, 2008); Pospíšil 1971; Rosen 2006; Rouland 1992; Verdier (1965, 1980, 1981, 1993). In Italia cfr. De Lauri (2013); Febbrajo (2008); Mancini (2015, 2018), Motta (1994, 1999), Remotti (1982); Sacco (2007).

² In sintesi, potremmo definire la cultura antropologicamente intesa, come l'insieme delle capacità, delle abitudini, dei significati, delle credenze, dei simboli e dei processi di simbolizzazione che una persona eredita socialmente, acquisisce ed elabora in quanto membro di una determinata società, e grazie ai quali l'interazione è possibile e interpretabile come azione dotata di senso.

zazione”³. Ossia, su quei processi attraverso i quali ogni società qualifica in modo specifico certi tipi di comportamenti e di relazioni che considera essenziali alla propria sopravvivenza. Ne consegue la convinzione che il campo del giuridico sia estremamente esteso e variabile, che quindi i fenomeni giuridici siano molto più ricchi di ciò cui spesso i giuristi li riconducono, e che la natura e il ruolo del diritto dipendano soprattutto dalle logiche fondatrici proprie di ogni società⁴». Da sempre scienza a vocazione interdisciplinare, «l’antropologia giuridica si caratterizza per l’approccio consapevolmente e volutamente comparativo (in senso sia diacronico che sincronico) e si pone come obiettivo primario proprio quello di individuare similitudini e differenze; eventualmente quello di riuscire a spiegare le ragioni e i modi attraverso i quali sia i meccanismi comuni sia le modalità specifiche si sviluppano e si riproducono» (Bartolomei 2013: 72).

Proprio perché l’uomo è un essere culturale (Gehlen 2005) che risente degli eventi storici, delle pressioni politiche, degli orientamenti scientifici e intellettuali prevalenti nell’epoca in cui vive, è ovvio che il modo di qualificare, di porsi e di affrontare la giuridicità e le questioni connesse al controllo sociale, alla giustizia, alla legalità, all’illegalità e alla devianza cambia al mutare delle condizioni economiche, politiche, sociali e culturali.

L’epoca postmoderna è caratterizzata dal superamento di alcuni valori, principi, idee e prassi che hanno contraddistinto la nostra modernità. L’aspetto più evidente di questa transizione è il passaggio a livello filosofico ed epistemologico dal paradigma dell’unità — intesa come univocità di sapere, di senso, di identità, di potere, di storia, di progresso e di ordine naturale — a quello della molteplicità, della contraddizione, della discontinuità, ma anche dell’interdipendenza e — specialmente per

³ Una spiegazione sintetica della teoria della giuridicizzazione di Michel Alliot e del gruppo del LAJP (Laboratoire d’Antropologie Juridique de Paris) in Rouland (1992: 143–147).

⁴ Cosmogonie, cosmologie, miti fondativi e non, ideologie, logiche e modelli di pensiero (Rouland 1992: 139, 143ss).

quanto riguarda la compresenza di una pluralità di ordinamenti giuridici — dell’interconnessione. La progressiva globalizzazione economica, tecnologica, politica, giuridica e culturale, la crescente emancipazione femminile e la massiccia entrata delle donne nel mondo del lavoro e delle professioni legali, insieme alle caratteristiche strutturali e transnazionali assolutamente inedite sia dei più recenti flussi migratori, sia del sistema economico, sia della criminalità organizzata, hanno favorito una crescente consapevolezza della pluralità, della complessità e della polimorfia delle esperienze di vita individuale e collettiva. La crisi delle “grandi narrazioni” filosofiche, ideologiche, storiche e politiche ha così relegato lo Stato nazione ad un ruolo subalterno e delegittimato rispetto al passato (Lyotard 1981). Schiacciato tra poteri internazionali sempre più pervasivi — si pensi al ruolo “direzionale” e monopolistico esercitato dalle grandi multinazionali — e accentuati localismi, lo Stato non riesce più a svolgere la funzione di primo garante di un modello razionale di benessere, di ordine, di sicurezza e di controllo su ogni tipo di disordine e di “devianza”, compreso l’addomesticamento della natura e l’orientamento della storia umana.

Uno dei fattori di disagio della postmodernità non è tanto l’impossibilità di approdare ad una situazione affatto “ordinata”, ma la stessa condizione di concepirla. In effetti, l’idea di un ordine giuridico perfettamente in grado di disciplinare le azioni umane e di svolgere un’efficace attività di controllo sociale si collega ad una visione di uno stato di cose perfetto, costruito, protetto e controllabile; uno stato ideale che conferisce senso dell’armonia e certezza morale (Bauman 2018: 4). Come già sostenuto da Mary Douglas (1975), le categorie di puro/impuro, sporco/pulito, ordinato/disordinato sono costruzioni culturali umane che evidenziano il tentativo regolante della cultura sulla natura. L’ordine giuridico è per definizione una situazione certa, controllata, tendenzialmente non soggetta a imprevisti. Come altri ambiti culturali, non contribuisce solo alla formazione e all’organizzazione delle categorie concettuali, ma anche a mantenere il senso dell’ordine cosmico (Rosen 2006: 171). Tracciando la legalità come confine oltre il quale non si può andare,

ogni sistema giuridico riduce la complessità creando aspettative di comportamento che rendono prevedibile l'agire umano e contribuiscono a suscitare sentimenti di fiducia e di affidabilità nelle istituzioni (Luhmann 1989). Il desiderio di ordinare il mondo circostante, attribuendo significato ed efficacia ai propri comportamenti, al fine di renderlo stabile e regolare, è un'aspirazione umana fondamentale, a carattere universale. Ciò che invece varia da cultura a cultura è il significato attribuito ai concetti di ordine/disordine, conforme/deviante, legale/illegale, e così via; oltre alle modalità attraverso le quali queste distinzioni sono definite e realizzate. Sebbene tali processi di categorizzazione evidenzino le relazioni di potere epistemologico connesse con la legittimazione a qualificare oggetti e persone, a definire criteri di appartenenza e di identità o meno, non tutte le culture sono perfettamente consapevoli delle conseguenze sociali che il loro concetto di ordine/disordine giuridico comporta.

Una «caratteristica della cultura occidentale è quella di aver “inventato” e utilizzato il diritto come forma precipua e particolare di disciplinamento e di controllo sociale. Già all'epoca degli Antichi Romani la sfera giuridica ha iniziato a differenziarsi dagli altri ambiti sociali, e a porsi come specifica forma culturale di interpretazione e di organizzazione dell'esperienza (Schia-vone 2017) [...] la qualificazione di un comportamento come giuridico implica una sua differenziazione da tutti gli altri tipi di agire, nonché l'isolamento dell'aspetto tipico e ripetibile di quella specifica condotta in un modello, una forma generale e astratta (fattispecie) che sia in grado di combinare contemporaneamente le forme dell'essere e le forme del pensiero, casistica giurisprudenziale e concetti ontologici, universale e particolare. In sintonia con le teorie sulla performatività degli atti linguistici (Austin 1972), la possibilità di nominare e di classificare i dati empirici, inevitabilmente comporta il potere di trasformare la diversità in differenza⁵ e la similitudine in uguaglianza⁶. Poiché

⁵ Una qualsiasi diversità diventa differenza quando, dopo essere stata sottoposta ad un giudizio di valore assoluto (valutazione positiva o negativa della diversità) e comparativo, è inserita all'interno di una scala valutativa che la qualifica come inferiorità o superiorità (Signorelli 2011).